
DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021 N. 36¹ LA RIFORMA DELLO SPORT ED I RAPPORTI DI LAVORO

Con cinque decreti legislativi, precisamente i nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021, attuativi degli articoli dal 5 al 9 della legge delega 8 agosto 2019 n. 86², è stata introdotta una importante e significativa riforma nella normativa dello sport italiano.

Tale intervento, oltre ad essere volto, ancora una volta, a promuovere l'attività sportiva, in virtù del sostanziale **valore culturale e sociale** che riveste nel nostro paese, ha altresì lo scopo di assicurare una più accurata **tutela** alla salute degli sportivi ed a **potenziare** le pari opportunità di donne e minori, dilettanti e professionisti.

Con particolare riguardo all'articolo 25³ del decreto in esame, bisogna segnalare la riformulazione della nozione di **"lavoratore sportivo"** la quale è stata sensibilmente ampliata per ricomprendere non più solo i professionisti ma anche coloro che sono impegnati nel settore dilettantistico, superando, di conseguenza, la precedente nozione⁴.

Ancor più rilevante, tuttavia, appare la **ridefinizione della natura del rapporto di lavoro** che, oltre a poter essere finalmente inquadrato come tipo di rapporto **subordinato o autonomo**, è altresì assimilabile alle **collaborazioni coordinate continuative**⁵.

In ogni caso, si precisa, che anche nel lavoro sportivo la collaborazione deve essere qualificata necessariamente come organizzata dal collaborato e non etero – organizzata, pena l'applicazione della normativa del lavoro subordinato.

¹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/18/21G00043/sg> - DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

² <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/16/19G00098/sg> - LEGGE 8 agosto 2019, n. 86 Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

³ Art. 25 "Lavoratore sportivo" – Titolo V, Capo I.

⁴ introdotta dalla legge 23 marzo 1981 n. 91 .

⁵ Ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3, cod. proc. civ..

Di conseguenza, è venuta meno anche la deroga di estensione del lavoro subordinato, per le collaborazioni per prestazioni ai fini istituzionali nei confronti di associazioni e società sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Per l'effetto, adesso anche l'ambito sportivo potrà usufruire delle **certificazioni dei contratti di lavoro** sulla base degli indici individuati dagli accordi collettivi, in collaborazione con le organizzazioni più rilevanti e rappresentative a livello nazionale. Invero, è stato specificamente previsto che questi ultimi dovranno essere individuati entro 9 mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ulteriore elemento di novità è la possibilità di inquadrare gli sportivi come **lavoratori occasionali**⁶.

È evidente che una simile riforma è **estremamente innovativa** poiché si discosta notevolmente dalla prassi adottata negli ultimi anni, fondata, in particolar modo, sulla definizione fornita dalla circolare 1/2016⁷ dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Precisamente, l'INL sostiene che il lavoro sportivo dovrebbe essere qualificato più come un **genere indipendente e differente** (cd. *tertium genus*) rispetto al lavoro subordinato o autonomo essendo, questi ultimi, applicabili esclusivamente ad una ben ristretta categoria di soggetti e mansioni determinate dal CONI.

Tuttavia, nonostante l'introduzione della riforma, restano salve alcune previsioni di legge riservate, in origine, unicamente al settore professionistico quali, a titolo esemplificativo:

- il regime di libera recedibilità nel contratto a tempo indeterminato;
- la massima durata di 5 anni del contratto di lavoro a termine;
- l'ammissibilità della successione di contratti a termine tra gli stessi soggetti;

⁶ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/24/17G00063/sg> - DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50, art. 54 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

⁷ <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Circolare-INL-17-ottobre-2016-n.1.pdf>

- l'ammissibilità della cessione del contratto prima della scadenza con il consenso dell'altra parte e il rispetto delle modalità fissate dalle federazioni;
- il divieto di clausole di non concorrenza post contrattuali;
- la deferibilità delle controversie ad un collegio arbitrale.

Particolare attenzione va, poi, riservata alla nuova disciplina in tema di **pensione**.

I lavori subordinati, professionisti e dilettanti, nonché i lavoratori autonomi o con co.co.co. (solo in ambito professionistico), saranno iscritti al **Fondo Pensione Sportivi Professionisti**, rinominato **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi**. Tale introduzione ha il precipuo scopo di tutelare, in maniera più ampia, i lavoratori dilettanti subordinati in modo tale da fornire loro una copertura previdenziale ed assistenziale.

La riforma ha voluto, inoltre, dare impulso anche alla figura dell'**apprendista**, al fine di promuovere la figura del giovane atleta, sotto ogni profilo. È stata introdotta, infatti, la possibilità per le società e le associazioni sportive di stipulare contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Riguardo le **pari opportunità**, invece, è stato istituito il cd. **Fondo per il professionismo negli sport femminili** al quale potranno accedere tutte le Federazioni che delibereranno il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili.

In linea più ampia, inoltre, tutte le Regioni, le Province autonome ed il CONI dovranno favorire e promuovere, in ogni caso, l'inserimento delle donne nelle attività di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive.

Le disposizioni che confluiscono nella Riforma dello Sport entreranno in vigore tra il 2 ed il 3 aprile 2021, fatta eccezione per le disposizioni che riguardano il lavoro sportivo, che troveranno applicazione solo a partire dal 1° luglio 2022, scelta che permetterà al Legislatore di poter apportare eventuali modifiche.

Ci si augura che attraverso tale riforma, il lavoratore sportivo possa trovare una propria dimensione, ben delineata e tutelata, e che tutti gli atleti, sia dilettanti che professionisti, uomini o donne, non subiscano più alcuna disparità.

Militerni & Associati
Dott.ssa Teresa Marullo